SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma **Anno 138° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Messina

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 386.

Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 54 e 57;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed in particolare gli articoli 16, 35 e 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera *d)*, che dispone sia emanato, quale norma generale, un apposito regolamento per disciplinare il procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore universitario, di ricercatore astronomo e di ricercatore geofisico è di competenza delle università, degli osservatori astronomici ed astrofisici e dell'osservatorio vesuviano.

Art. 2.

1. L'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si intende abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) come modificato dall'art. 2 del regolamento qui pubblicato (le parti abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi quadre):

«Art. 54 *(Accesso al ruolo dei ricercatori universitari).* — L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici.

Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli

scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici».

«Art. 57 *(Nomina dei vincitori)*. — Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.

[Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione].

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline messo a concorso.

La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno».

— Si riporta il testo degli articoli 16, 35 e 40 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano):

«Art. 16 *(Reclutamento dei ricercatori astronomi)*. — I posti di ricercatore astronomo sono coperti mediante pubblici concorsi decentrati presso i singoli osservatori.

Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

La commissione del concorso, nominata dal direttore, è composta da tre membri, di cui un professore straordinario o ordinario di discipline afferenti al posto messo a concorso, un astronomo straordinario e un astronomo o professore associato sorteggiati in una lista indicata dal C.R.A. comprendente tre nominativi per ciascuna delle predette componenti.

Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione fra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso.

I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del C.R.A.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio».

«Art. 35 *(Reclutamento dei ricercatori geofisici)*. — I posti di ricercatore geofisico sono coperti mediante pubblico concorso.

Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

La commissione del concorso, nominata dal direttore dell'osservatorio, è composta di un geofisico straordinario o ordinario designato dal consiglio direttivo, di un professore straordinario o ordinario di discipline attinenti al posto messo a concorso sorteggiato in una lista di tre nominativi di professori ordinari e straordinari e di un professore associato o geofisico associato sorteggiato in una lista comprendente i nominativi di due professori associati e due geofisici associati. I nominativi delle liste sono indicati dal CO.NA.G.

Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione tra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso.

I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del CO.NA.G.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio».

«Art. 40 *(Stato giuridico del personale di ricerca)*. — Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari ed associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi.

Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G. per il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro della pubblica istruzione tra il corrispondente personale ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la presenza in dette commissioni di un professore universitario ordinario».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 57 del D.P.R. n. 382/1980 si veda nelle note alle premesse.

97G0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 387.

Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'articolo 73;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera *d)*, che prevede un apposito regolamento per disciplinare le procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore dell'università sede amministrativa del corso e sono composte da docenti di ruolo, anche di altri atenei, italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Per quanto non disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comma primo e commi dal terzo all'ultimo, le università disciplinano la procedura di esame assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.

Art. 2.

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore dell'università sede amministrativa del corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale. La commissione giudicatrice, nominata dallo stesso rettore, è composta da tre professori, di cui due ordinari e un associato, che non siano componenti del collegio dei docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 3.

1. La tesi finale, redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti, è presentata all'università sede d'esame.

Art. 4.

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale; l'università sede d'esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 5.

1. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del rettore.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

3. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 6.

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la procedura per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, già determinata dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata dalle università nei propri regolamenti.

Art. 8.

1. Sono abrogati il comma secondo dell'articolo 71, nonché i commi primo, secondo, quinto e sesto dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il *Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), quale risulta dalle modifiche apportate dal presente decreto:

«Art. 73 *(Conseguimento del titolo).*

(Commi primo e secondo abrogati).

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore la metà del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente.

(Commi quinto e sesto abrogati)».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, quale risulta dalle modifiche apportate dal presente decreto:

«Art. 71 *(Ammissione al corso).* — Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniera; si prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana.

(Comma secondo abrogato).

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.

È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.

Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della metà dei posti previsti dal decreto di cui all'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 382/1980 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 71 e 73 del D.P.R. n. 382/1980 è riportato rispettivamente nella nota all'art. 1 e nelle note alla premesse.

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

97G0421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 ottobre 1997.

Modalità procedimentali per la revisione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL MINISTRO

DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale sono state delegate al Ministro Valter Veltroni le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo e sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182;

Viste le circolari del Ministro del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, numeri 4804/TB30 e 4803/TB30;

Considerato che l'art. 6, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, prevede che le autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante siano sottoposte annualmente a revisione secondo modalità stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad adottare modalità procedimentali per la revisione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

Decreta:

Art. 1.

1. La revisione annuale delle autorizzazioni per l'esercizio dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è effettuata a mezzo di denunzia di prosieguo dell'attività, resa con i modi e le forme di cui agli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il titolare dell'autorizzazione dichiara la sussistenza attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnico-professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima, l'avvenuto regolare pagamento di diritti e tributi erariali, nonché la prosecuzione dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo, con il medesimo numero di addetti, le medesime dimensioni della struttura, lo stesso numero e tipo di attrazioni possedute, lo stesso numero e tipo di animali posseduti, rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso.

2. La denunzia di cui al comma 1, deve indicare i dati identificativi del soggetto autorizzato e gli estremi dell'autorizzazione, e va presentata, in duplice copia ed in regola con l'imposta di bollo, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, direttamente al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero inviata, senza inserimento in busta, entro il medesimo termine a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'eventuale interruzione dell'attività per l'anno successivo, dovuta a causa di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. La denunzia di cui al comma 1 non esime l'interessato dall'acquisizione di certificati di agibilità o di ogni altra autorizzazione amministrativa, ivi comprese quelle di pubblica sicurezza, richieste per l'esercizio dell'attività da ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con la attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero unita all'avviso del suo ricevimento postale, costituisce prova dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno solare successivo.

5. Resta fermo il potere dell'amministrazione di controllare la veridicità di quanto dichiarato nella denunzia di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il capo del Dipartimento dello spettacolo:

a) provvede a revocare le autorizzazioni per le quali non siano pervenute, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 1, le relative denunzie di prosieguo di attività o le comunicazioni di interruzione dell'attività;

b) dispone, nel caso di falsità delle dichiarazioni rese nella denunzia di cui al comma 1 dell'art. 1, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti con provvedimento motivato notificato all'interessato, concedendo, ove possibile, un termine per conformare l'attività a quanto dichiarato.

2. Nel caso in cui siano intervenute o si prevedano variazioni nel numero di addetti, o nella dimensione della struttura, nel numero o nel tipo di attrazioni possedute, o nel numero e tipo di animali posseduti, rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso, la revisione deve essere richiesta con apposita istanza di rinnovo, da presentare con le modalità e nei termini di cui all'art. 3, nella quale siano chiaramente indicate le variazioni medesime. Sulla istanza l'amministrazione provvede con atto espresso entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 3.

1. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui all'art. 1, la revisione dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è effettuata, su presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, nel termine di cui all'art. 1, comma 2, con provvedimento espresso, da adottarsi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine medesimo.

2. Salvo quanto previsto dal presente decreto, alla revisione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, e di cui agli articoli 4 e 9 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, rispettivamente per l'attività circense, e per i parchi di divertimento e l'attività di spettacolo viaggiante.

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 354

97A8844

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Modificazioni ed integrazioni alla ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, recante: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania - Integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2403 dell'8 aprile 1995», come modificata con ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2517. (Ordinanza n. 2700).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 della legge regionale siciliana 18 maggio 1995, n. 42, con la quale è stato previsto un finanziamento di lire 30.000 milioni per interventi urgenti sui torrenti e in alcuni comuni della provincia di Catania;

Vista l'ordinanza 18 aprile 1995, n. 2403, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1995, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Catania è stato delegato all'attuazione di talune opere nel territorio dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto in provincia di Catania;

Vista l'ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 1996, con la quale il prefetto di Catania, delegato ai sensi della citata ordinanza n. 2403/1995, è stato altresì delegato all'attuazione dei programmi di interventi finanziati con fondi della regione siciliana, rispettivamente ai sensi della legge regionale 27 settembre 1995, n. 56, per 8.500 milioni nei comuni di Acireale e Giarre ed ai sensi della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, per lire 30.000 milioni in alcuni comuni e per la sistemazione di corsi d'acqua;

Vista l'ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2517, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale tra l'altro, a modifica della citata ordinanza n. 2440/1996, il prefetto di Catania è stato delegato all'attuazione dei soli interventi finanziati, per lire 30.000 milioni, con legge regionale siciliana 18 maggio 1995, n. 42;

Vista la deliberazione adottata in data 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale il CIPE ha ritenuta la opportunità, stante la particolare tipologia delle opere e l'urgenza della loro realizzazione, di assegnare direttamente al Dipartimento della protezione civile — cap. 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — la somma di lire 30.000 milioni per la realizzazione degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 2440/1996;

Ritenuta pertanto la necessità, al fine di consentire l'immediata realizzazione degli interventi di cui sopra, di procedere a modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 2440/1996, come modificata con l'ordinanza n. 2517/1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. A completamento delle attività in corso il prefetto di Catania, provvede alla attuazione degli interventi di cui alla deliberazione adottata dal CIPE in data 23 aprile 1997, previa approvazione dei progetti dei relativi lavori da parte della regione siciliana, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, graverà sulle disponibilità del cap. 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile, effettuato il riscontro di cui all'art. 2 della ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, provvederà ai trasferimenti della somma di cui all'art. 1 sulla base di specifiche documentate richieste, anche parziali, da parte del prefetto di Catania.

Art. 3.

1. A valere su eventuali economie realizzate nell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 il prefetto di Catania è autorizzato a rimodulare il programma degli interventi medesimi. A tal fine, previo parere della regione siciliana, il prefetto sottopone le proposte di

rimodulazione al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto e la contestuale comunicazione al CIPE a cura dello stesso Dipartimento.

Art. 4.

1. Sono abrogate, in quanto non compatibili con la presente ordinanza, le disposizioni recate dall'art. 1 della ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, come modificato dall'art. 1 della ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2517 nonché dall'art. 2, ultimo periodo, della medesima ordinanza n. 2440/1996.

2. L'art. 3 della ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, è così modificato: «Al conferimento degli incarichi di collaudo dei lavori provvede il Dipartimento della protezione civile d'intesa con l'assessorato regionale ai lavori pubblici».

Art. 5.

1. Per quanto non modificato o integrato con la presente ordinanza restano confermate le disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1995, n. 2403, dalla ordinanza 30 maggio 1996, n. 2440, e dalla ordinanza 27 febbraio 1997, n. 2517.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8845

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997 concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 2701).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia fino al 31 dicembre 1997;

Viste le precedenti ordinanze, con le quali sono state adottate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia e sono stati nominati commissari delegati il prefetto di Bari per gli interventi nel settore del ciclo delle acque ed il Presidente della regione Puglia per gli interventi in materia di rifiuti solidi urbani;

Vista l'ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1997, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia;

Viste le reiterate richieste con le quali il commissario delegato, presidente della regione Puglia, rappresenta la urgente necessità che vengano accreditate le somme previste dall'art. 7 della citata ordinanza n. 2557/1997;

Considerato che le somme di cui sopra assegnate con deliberazione del C.I.P.E. del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 dal 1° settembre 1997, non sono al momento disponibili;

Visto il telex n. 892 del 16 settembre 1997 con il quale il commissario delegato, presidente della regione Puglia, nel rappresentare nuovamente l'esigenza dell'immediato accreditamento sulla propria contabilità speciale delle risorse finanziarie allo stesso destinate, segnala la propria impossibilità nella prosecuzione del mandato conferito con la più volte citata ordinanza n. 2557/1997;

Vista la nota n. 22563/ARS/M/DI/ST del 30 settembre 1997 con la quale il Ministro dell'ambiente chiede di emanare una nuova ordinanza che autorizzi il trasferimento di lire 10 miliardi dalla contabilità speciale intestata al prefetto di Bari commissario delegato, alla contabilità speciale intestata al presidente della regione Puglia al fine di non vanificare l'attività finora condotta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. È autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi dalla contabilità speciale intestata al prefetto di Bari commissario delegato, alla contabilità speciale intestata al presidente della regione Puglia - commissario delegato;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8846

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 27 aprile 1996 che ha colpito i comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2702).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione ed a salvaguardare la stessa dal rischio di ulteriori gravi danni che possano derivare da eventuali cedimenti delle infrastrutture pubbliche e private;

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Sentiti i sindaci dei comuni interessati dal sisma;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici privati, degli edifici di fruizione pubblica e delle infrastrutture, danneggiate dall'evento sismico del 27 aprile 1996 nonché per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici di fruizione pubblica e privati è concesso ai comuni sottoindicati un contributo così ripartito:

a) San Demetrio Corone: lire 7.000 milioni;

b) Roggiano Gravina: lire 1.500 milioni;

c) Rose: lire 2.000 milioni;

d) San Cosmo Albanese: lire 500 milioni;

e) San Giorgio Albanese: lire 500 milioni;

f) Santa Sofia d'Epiro: lire 200 milioni;

g) Vaccarizzo Albanese: lire 300 milioni.

L'onere complessivo di lire 12.000 milioni grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7603 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'attuazione degli interventi provvedono i sindaci dei predetti comuni sulla base di un programma d'interventi dagli stessi predisposto, avvalendosi degli uffici competenti, ed approvato dal consiglio comunale.

Il predetto programma deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza previo parere della commissione di cui al successivo art. 7.

I contributi concessi verranno erogati ai singoli comuni solo dopo la presa d'atto del programma da parte del Dipartimento della protezione civile.

3. Per gli interventi sugli edifici privati si provvede secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e della relativa circolare tecnica esplicativa n. 57972/OO.PP del 22 giugno 1987.

Le domande per i contributi, corredate dai relativi allegati, previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della predetta ordinanza, dovranno essere presentate dagli aventi diritto ai sindaci entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.* I sindaci possono concedere il predetto contributo fino al limite massimo previsto dall'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987.

4. Tutti gli interventi oggetto della presente ordinanza dovranno ricadere almeno nella categoria del «miglioramento» così come definito al punto C.9 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dovranno tener conto della relativa circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997.

Art. 2.

1. I sindaci per la redazione dei progetti per gli edifici di fruizione pubblica e per le infrastrutture, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, comma 2-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 3.

1. Le opere relative agli edifici di fruizione pubblica ed alle infrastrutture, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27, 28 (termini e procedure), 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6 comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. I sindaci con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 6.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi d'emergenza conseguenti all'evento sismico del 27 aprile 1996 finanziati allo stesso titolo con fondi propri dei comuni.

Art. 7.

1. Al fine del riscontro di idoneità e dell'attuazione degli interventi programmati dai sindaci e delle relative previsioni progettuali con le finalità del contributo assegnato è nominato, con decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, apposita commissione composta da quattro membri, di cui tre tecnici e uno amministrativo con funzioni di segretario. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi che gravano sul contributo assegnato a ciascun comune.

Art. 8.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato i sindaci sono tenuti ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8847

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Ulteriori disposizioni per favorire gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone. (Ordinanza n. 2704).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996 concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Vista la propria ordinanza 26 ottobre 1996, n. 2469, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 1996, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone»;

Visto l'art. 11 della propria ordinanza 19 novembre 1996, n. 2478, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone e nei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Crotone»;

Ritenuta la necessità, per consentire il proseguimento degli interventi urgenti di cui agli articoli 2, 8 e 9 della ordinanza n. 2469/1996, di integrare i finanziamenti già disposti con le citate ordinanze numeri 2469/1996 e 2478/1996 con l'ulteriore somma complessiva di lire 8,5 miliardi, che consentiranno, con il concorso della regione, l'attivazione di complessivi 27 miliardi;

Rilevato che sulle somme assegnate al prefetto di Crotone ai sensi dell'art. 10 della ordinanza n. 2469/1996 risulta disponibile la somma di due miliardi, in quanto non utilizzata per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, che può essere trasferita al commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2469/1996;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Gli stanziamenti di cui alla ordinanza 26 ottobre 1996, n. 2469, come integrati dall'art. 11 della ordinanza 19 novembre 1996, n. 2478, sono ulteriormente aumentati dei seguenti importi:

lire 2,5 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2469/1996 a valere, quanto a lire 2 miliardi, sulla corrispondente riduzione della somma stanziata a favore del prefetto di Crotone di cui all'art. 10 della ordinanza n. 2469/1996 e, quanto a lire 500 milioni, sulle disponibilità del capitolo 7603 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lire 500 milioni per il completamento degli interventi di cui all'art. 8, comma 5, della ordinanza n. 2469/1996, a valere sulle disponibilità del capitolo 7603 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lire 4 miliardi a sostegno delle agevolazioni creditizie in favore delle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della ordinanza n. 2469/1996, a completamento degli interventi disposti dalla regione Calabria con legge regionale n. 41/1996, a valere sulle disponibilità del capitolo 7603 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per il completamento degli interventi a favore delle imprese, di cui all'art. 9 della ordinanza n. 2469/1996, il Dipartimento della protezione civile concorre, nella misura del 75 per cento con un contributo annuo di lire 1,5 miliardi, alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo ventennale che la regione Calabria contrae per un importo di lire 20 miliardi; all'onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. La restante quota del 25 per cento del mutuo viene assicurata dalla regione Calabria a valere sulle disponibilità del bilancio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il prefetto di Crotone è autorizzato a trasferire direttamente l'importo di lire 2 miliardi al Presidente della regione Calabria, commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alla ordinanza n. 2469/1996.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.P.C.O.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.P.C.O.», B.U.S.C. n. 5354/208595, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Michele Somma in data 19 novembre 1984, repertorio n. 17102, registro imprese n. 17167, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8804

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova vigilanza cooperativa dei metronotti di Trani», in Trani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 settembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova vigilanza cooperativa dei metronotti di Trani», B.U.S.C. n. 5512/212863, con sede in Trani, costituita per rogito dott. Sergio Bonito in data 12 luglio 1985, repertorio n. 99304, registro imprese n. 6912, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8805

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Service», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 maggio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Service», B.U.S.C. numero 6488/239888, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Denora Petrorelli Filomena in data 26 febbraio 1989, repertorio n. 14203, registro imprese n. 24446, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8806

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sharp», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 aprile 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Sharp», B.U.S.C. numero 6569/243178, con sede in Bisceglie, costituita per rogito dott. Gallo F. Rosaria Michela in data 21 giugno 1989, repertorio n. 388, registro imprese n. 9616, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8807

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Aldo Moro», in Spinazzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 aprile 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Aldo Moro», B.U.S.C. n. 5382/209728, con sede in Spinazzola, costituita per rogito dott. Giovanna Di Lillo in data 26 novembre 1984, repertorio n. 3780, registro imprese n. 6573, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8808

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Forze nuove», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Forze nuove», B.U.S.C. n. 6050/225454, con sede in Terlizzi, costituita per rogito dott. Mongelli Carmela in data 26 gennaio 1987, repertorio n. 7612, registro imprese n. 8068, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8809

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop. apulo-lucana La Disfida», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 aprile 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoop. apulo-lucana La Disfida», B.U.S.C. n. 7571, con sede in Barletta, costituita per rogito dott. Di Martino Enrico in data 31 luglio 1989, repertorio n. 82995, registro imprese n. 9655, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8810

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola internazionale», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola internazionale», B.U.S.C. n. 3003/147197, con sede in Canosa, costituita per rogito dott. Vittorio Russo in data 16 giugno 1976, repertorio n. 1641, registro imprese n. 3220, tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8811

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Floragricola», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Floragricola», B.U.S.C. n. 7037/254825, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Giulio Reggio in data 8 luglio 1991, repertorio n. 10673, registro imprese n. 27979, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8812

DECRETO 17 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «New Air», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 marzo 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «New Air», B.U.S.C. n. 7148, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Vincenzo Tarsia in data 25 febbraio 1992, repertorio n. 11679, registro imprese n. 28816, tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A8813

DECRETO 21 ottobre 1997.

Revoca del provvedimento di gestione commissariale della cooperativa agricola «Coltivatori uniti», in Moricone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale datato 23 settembre 1997 con il quale la cooperativa agricola «Coltivatori uniti», con sede in Moricone (Roma), è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Francesca Di Salvo ne è stata nominata commissario governativo;

Considerato che non è stato richiesto il previsto parere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577, e che tale parere costituisce fase essenziale per l'emanazione dell'atto amministrativo in questione;

Ritenuto opportuno, in base al principio dell'autotutela della pubblica amministrazione, revocare il provvedimento *de quo*;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 23 settembre 1997, con il quale gli amministratori e i sindaci della cooperativa agricola «Coltivatori uniti», con sede in Moricone (Roma), sono stati revocati e sostituiti dal commissario governativo dott.ssa Francesca Di Salvo, con i poteri del consiglio di amministrazione, è revocato.

Roma, 21 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8850

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione della data da cui avrà effetto il decreto 21 ottobre 1997 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirina» 10 supposte adulti 1 g - A.I.C. n. 004763052, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.8/2/D12 datato 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1997, n. 255, con il quale questa amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 1991 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirina» 10 supposte adulti 1 g - A.I.C. n. 004763052, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a.;

Ravvisata la necessità di modificare il suddetto decreto, al fine di consentire la commercializzazione della predetta specialità medicinale sino alla data di scadenza dei lotti già prodotti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.8/2/D12 datato 21 ottobre 1997, con cui viene sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirina» 10 supposte adulti 1 g - A.I.C. n. 004763052, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a., avrà effetto dal 1° marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8922

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione della data da cui avrà effetto il decreto 21 ottobre 1997 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirinetta» 10 supposte 0,3 g - A.I.C. n. 026721011, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.8/1/D13 datato 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1997, n. 255, con il quale questa amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 1991 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirinetta» 10 supposte 0,3 g - A.I.C. n. 026721011, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a.;

Ravvisata la necessità di modificare il suddetto decreto, al fine di consentire la commercializzazione della predetta specialità medicinale sino alla data di scadenza dei lotti già prodotti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.8/1/D13 datato 21 ottobre 1997, con cui viene sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirinetta» 10 supposte 0,3 g - A.I.C. n. 026721011, di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a., avrà effetto dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8923

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione della data da cui avrà effetto il decreto 21 ottobre 1997 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Romilar Expectorans» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 015953021, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D17 datato 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1997, n. 255, con il quale questa amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 1991 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Romilar Expectorans» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 015953021, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.;

Ravvisata la necessità di modificare il suddetto decreto, al fine di consentire la commercializzazione della predetta specialità medicinale sino alla data di scadenza dei lotti già prodotti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D17 datato 21 ottobre 1997, con cui viene sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità

medicinale «Romilar Expectorans» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 015953021 di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., avrà effetto dal 1° giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8924

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione della data da cui avrà effetto il decreto 21 ottobre 1997 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vegebyl» sciroppo 400 g - A.I.C. n. 001113075, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D14 datato 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1997, n. 255, con il quale questa amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 1991 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vegebyl» sciroppo 400 g - A.I.C. n. 001113075, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.;

Ravvisata la necessità di modificare il suddetto decreto, al fine di consentire la commercializzazione della predetta specialità medicinale sino alla data di scadenza dei lotti già prodotti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D14 datato 21 ottobre 1997, con cui viene sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vegebyl» sciroppo 400 g - A.I.C. n. 001113075, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., avrà effetto dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8925

DECRETO 4 novembre 1997.

Determinazione della data da cui avrà effetto il decreto 21 ottobre 1997 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluprim tosse» 20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 010357046, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D15 datato 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1997, n. 255, con il quale questa amministrazione ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 1991 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluprim tosse» 20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 010357046, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a.;

Ravvisata la necessità di modificare il suddetto decreto, al fine di consentire la commercializzazione della predetta specialità medicinale sino alla data di scadenza dei lotti già prodotti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.20/D15 datato 21 ottobre 1997, con cui viene sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluprim tosse» 20 compresse orosolubili - A.I.C. n. 010357046, di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., avrà effetto dal 1° dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8926

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e Marche n. 89999/Segr. del 2 settembre 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'effettuazione della regolare disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 AGOSTO 1997

Regione Marche:

ufficio del territorio di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A8814

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 agosto 1997.

Proroga delle concessioni postali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che all'art. 1 sancisce il diritto di privativa dello Stato sulla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

Visto l'art. 4 del medesimo testo unico, che attribuisce all'amministrazione postale la facoltà di provvedere alla prestazione dei servizi riservati sia direttamente che tramite concessionari;

Visto l'art. 29 del citato testo unico, che attribuisce ai direttori provinciali dell'Amministrazione postale la facoltà di rilasciare concessioni per servizi specifici;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha convertito, con modificazioni, decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, il quale opera la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico e disciplina la riorganizzazione del Ministero, attribuendo a quest'ultimo «i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge»;

Visto il parere del Consiglio di Stato, adunanza generale del 25 luglio 1996, n. 124, reso sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 437, che individua le competenze degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che le concessioni assentite ai sensi dell'art. 29, punto 1 del citato testo unico, per il servizio di accettazione e recapito di corrispondenza epistolare entro i confini del comune di loro provenienza, recano scadenze differenziate a partire dal 30 settembre 1997 fino al 31 dicembre 2000;

Riconosciuta la necessità che, in attesa della ridefinizione del relativo quadro regolamentare conseguente alle recenti modifiche normative intervenute nel settore postale ed agli orientamenti emersi in sede comunitaria, è necessario che le agenzie concessionarie, anche in considerazione delle implicazioni di carattere occupazionale, dispongano di elementi certi per la prosecuzione della loro attività per un periodo temporale sufficientemente congruo;

Riconosciuta altresì l'opportunità di uniformare le date di scadenza di tutte le concessioni in atto, allineandole alla medesima data del 31 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni postali rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 1 del testo unico in premessa, in scadenza nell'anno 1997, vengono prorogate al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

Qualora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, conseguentemente alla definizione del quadro regolamentare di settore, non abbia proceduto entro il 30 settembre 1998 alla revoca di tutte le vigenti concessioni, ivi comprese quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 1998, le stesse si devono intendere prorogate fino al 31 dicembre 2000.

Roma, 5 agosto 1997

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1997
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 275

97A8927

DECRETO 9 settembre 1997.

Determinazione del canone per l'effettuazione del servizio televideo.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1984 - Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984 con il quale la RAI è stata autorizzata per l'apertura al pubblico del servizio sperimentale di televideo;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'effettuazione del servizio sperimentale di televideo in capo ai soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale e locale che abbiano inoltrato richiesta in tal senso;

Ritenuta altresì la necessità, al fine del rilascio delle anzidette autorizzazioni, di fissare i canoni per l'espletamento del servizio di televideo in via sperimentale da parte delle emittenti radiotelevisive private operanti in ambito nazionale e locale;

Decreta:

Articolo unico

La trasmissione di messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza da parte delle emittenti radiotelevisive private legittimamente operanti sulla base della legge 31 luglio 1997, n. 249, è soggetta al pagamento di un canone determinato in misura pari al 10 per cento del canone di concessione dovuto su base annua da ciascuna emittente per l'esercizio della rispettiva concessione.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 54

97A8928

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Fruttagel». (Deliberazione n. 164/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'Aima della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Visto il regolamento CE n. 951/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il documento n. 31256/Pos. 1053 del 3 marzo 1997 relativo alle direttive operative della RIBS, impartite dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il progetto specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Fruttagel», trasmesso con la nota del Ministro per le politiche agricole n. 240 del 22 luglio 1997;

Vista la lettera di approvazione del progetto da parte della Commissione europea n. S.G. (97); D6324 del 29 luglio 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 245 del 25 luglio 1997 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio parere favorevole;

Vista la nota n. 252 del 29 luglio 1997 con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere favorevole;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

È approvato il progetto denominato «Fruttagel», di cui alle premesse, presentato dalla Fruttagel S.c.r.l.

Il progetto prevede il recupero dello stabilimento ex Parmasole di Alfonsine (Ravenna) e il potenziamento delle linee di trasformazione dei prodotti orticoli in alimenti surgelati.

Soggetto attuatore dell'iniziativa sarà la società «Fruttagel S.c.r.l.».

Gli investimenti previsti dal progetto per i due rami di attività dell'azienda (freddo e caldo) ammontano a 32.930 milioni di lire.

La RIBS è autorizzata a concorrere ai soli investimenti nel ramo «freddo», del valore complessivo di 27.220 milioni, nella forma di partecipazione al capitale sociale della citata società Fruttagel S.c.r.l. nella misura di 7.350 milioni, sottoscritti in occasione di un aumento di capitale riservato alla stessa RIBS, nonché attraverso un finanziamento che verrà erogato, alle usuali condizioni, nella misura massima di 16,650 milioni.

Il capitale sociale della Fruttagel S.c.r.l. sarà ripartito fra i soci come appresso indicato:

Soci	Capitale (in milioni)	Quote di partecipazione (in %)
CO. Ind. S.c.r.l.	1.095	6,8
CO Ind. Trading S.r.l.	1.095	6,8
Sacao cafe S.r.l.	1.095	6,8
Copura S.c.r.l.	1.095	6,8
Attibassi S.r.l.	1.010	6,3
Altri soci	3.415	21,1
RIBS S.p.a.	7.350	45,5
Totale	16.155	100,0

Preliminarmente alla sottoscrizione della propria quota di capitale sociale la RIBS dovrà verificare che il valore del patrimonio netto della Fruttagel S.c.r.l. sia non inferiore a quanto previsto dal progetto, facendosi altresì garantire dagli altri soci contro eventuali minusvalenze o sopravvenienze passive riferibili al periodo precedente al proprio ingresso sulla compagine sociale.

La RIBS definirà le modalità e i tempi di erogazione dei propri apporti finanziari in armonia con l'attuazione del piano d'intervento, nonché le garanzie reali o personali da ottenere dai soci o da terzi a fronte delle suddette risorse finanziarie, coerentemente a quanto previsto nel progetto.

La RIBS verificherà l'eleggibilità del progetto o di sue parti al cofinanziamento comunitario e, in caso affermativo, ne promuoverà l'inserimento nello specifico programma comunitario, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del progetto, dell'entità delle somme impegnate, del raggiungimento degli obiettivi occupazionali e produttivi, dell'impatto del progetto sull'economia locale, dei livelli di partecipazione della parte agricola, della situazione economica e finanziaria della società attuatrice, il Ministro per le politiche agricole presenterà annualmente al Comitato una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dalla normativa comunitaria.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 331

97A8818

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione del piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Unibon salumi». (Deliberazione n. 165/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'Aima della gestione degli aiuti comu-

nitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il documento n. 31256/Pos. 1053 del 3 marzo 1997 relativo alle direttive operative della RIBS, impartite dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il progetto specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Unibon salumi», trasmesso con la nota del Ministro per le politiche agricole n. 237 del 22 luglio 1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 245 del 25 luglio 1997 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso il proprio parere favorevole;

Vista la nota n. 252 del 29 luglio 1997 con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere favorevole;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

È approvato il progetto denominato «Unibon salumi S.c.r.l.», di cui alle premesse, presentato dalla Unibon S.c.r.l.

Il progetto, localizzato nel comune di Brescello (Reggio Emilia), propone un piano di riassetto societario nel settore suinicolo al fine di adeguare le strutture di lavorazione e trasformazione della carne suina e bovina in salumi alle esigenze evolutive del mercato.

Il progetto prevede investimenti per 40.745 milioni.

Soggetto realizzatore dell'iniziativa sarà la società «Unibon salumi S.c.r.l.».

Al finanziamento del progetto la RIBS concorrerà nella forma di partecipazione, come socio sovventore, al capitale sociale della citata società Unibon salumi S.c.r.l., nella misura di 10.000 milioni, sottoscritti in occasione di un aumento di capitale sociale riservato alla stessa RIBS, ed attraverso un finanziamento che sarà erogato, alle usuali condizioni, nella misura massima di 21.000 milioni.

Il capitale sociale della Unibon salumi S.c.r.l. sarà ripartito fra i soci come appresso indicato:

Soci	Capitale (in milioni)	Quote di partecipazione (in %)
Unibon S.c.r.l.	44.986	55,53
Unicarni S.c.r.l.	10	0,02
Italcarni S.c.r.l.	10	0,02
Totale soci ordinari	45.006	55,57
Sofinco	12.500	15,43
Parco	12.500	15,43
Finec	1.000	1,23
Ribs S.p.a.	10.000	12,34
Totale soci sovventori	36.000	44,43
Totale generale	81.006	100,0

L'intera quota di capitale di competenza della Unibon S.c.r.l. verrà corrisposta tramite conferimento del ramo salumi della stessa Unibon S.c.r.l.

La valutazione dei beni conferiti avverrà sulla base di valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili, degli investimenti necessari per ottenere detto reddito. Nella valutazione non verranno considerati i costi fiscali sostenuti dal conferente.

La RIBS definirà le modalità e i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento, nonché le garanzie reali o personali da ottenere dalla società, dai soci o da terzi a fronte delle suddette risorse finanziarie e coerentemente a quanto previsto nel progetto.

La RIBS verificherà l'eleggibilità del progetto o di sue parti al cofinanziamento comunitario e, in caso affermativo, ne promuoverà l'inserimento nello specifico programma comunitario, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del progetto, dell'entità delle somme impegnate, del raggiungimento degli obiettivi occupazionali e produttivi, dell'impatto del progetto sull'economia locale, dei livelli di partecipazione della parte agricola, della situazione economica e finanziaria della società attuatrice, il Ministro per le politiche agricole presenterà annualmente al Comitato una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dalla normativa comunitaria.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 330

97A8819

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Convenzione n. 140/90. Realizzazione del porto turistico e peschereccio di quarta classe di Cirò Marina. Approvazione nuovo quadro economico e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 178/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Vista la propria delibera in data 8 agosto 1995 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai lavori previsti dalla convenzione n. 140/90 - porto turistico e peschereccio di quarta classe in Cirò Marina (Catanzaro), ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che il comune di Cirò Marina ha comunicato che in connessione ai danni causati dalle mareggiate del 13 e 14 marzo 1995 è stata redatta una perizia di variante approvata dall'ufficio del genio civile di Catanzaro il 14 aprile 1997;

Tenuto conto che lo stesso comune in data 9 settembre 1997 ha attestato che la perizia in questione non comporta modifiche essenziali alla natura delle opere, non ricadendo quindi nell'ipotesi prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Ritenuto, sulla scorta di quanto relazionato dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che le nuove opere, ascrivibili a causa di forza maggiore, giustifichino l'approvazione del nuovo quadro economico comportante un aumento delle somme per lavori con conseguente aumento delle spese generali ed I.V.A. nonché una proroga dei termini di chiusura della convenzione al 30 luglio 1998;

Delibera:

È approvato il seguente nuovo quadro economico della convenzione n. 140/90 richiamata in premessa e la proroga dei termini di chiusura della convenzione al 30 luglio 1998.

Quadro economico

Descrizione	Convenzione	Perizia variante	In esame
Lavori	19.478	19.075	(*) 19.652
Imprevisti	726	765	871
Oneri lievitazione costi	350	850	—
Spese generali	570	570	628
I.V.A.	3.876	3.740	3.849
Totale	25.000	25.000	25.000

(*) Comprese perizie in danni.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 336

97A8820

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Finanziamento di un progetto della regione Lazio. (Deliberazione n. 180/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate

le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista l'istanza presentata in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Lazio, per il finanziamento del progetto, compreso nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria, relativo alla realizzazione della RSA per anziani nel palazzo «Leopardi» di Roma;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ammesso a finanziamento il progetto della regione Lazio relativo alla realizzazione della RSA per anziani nel palazzo «Leopardi» di Roma, per un mutuo a carico dello Stato di lire 2.954 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione Lazio eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 337

97A8821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Bilancio preventivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il periodo 11 novembre 1996-31 dicembre 1997. Variazione e proroga del bilancio preventivo 11 novembre 1996-30 giugno 1997. (Deliberazione n. 71/97).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella sua riunione del 26 giugno 1997;

Premessa l'esigenza di variare il bilancio a motivo di modifiche significative intervenute sia nelle previsioni di entrata che nelle previsioni di spesa;

Vista la delibera del 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, e in particolare l'articolo 8 dello stesso regolamento con cui si definisce la procedura per le variazioni di bilancio;

Vista la delibera del 4 dicembre 1996, n. 04/96, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio preventivo 11 novembre 1996-30 giugno 1997;

Vista la delibera dell'11 giugno 1997, n. 65/97, con cui l'Autorità ha modificato il periodo di riferimento per il bilancio preventivo del primo esercizio finanziario, estendendone il termine al 31 dicembre 1997;

Visto il documento «Proposta di delibera per l'approvazione del bilancio preventivo dell'Autorità per il periodo 11 novembre 1996-31 dicembre 1997» con allegato bilancio preventivo predisposto dal dott. Lucio Tassini nella sua posizione di responsabile dell'ufficio provvisorio amministrazione e personale (prot. AU/97/114);

Su proposta del prof. Giuseppe Ammassari;

Delibera:

di approvare variazione del bilancio preventivo per il primo esercizio di attività dell'Autorità e proroga dei termini al 31 dicembre 1997, come risulta dal documento allegato (allegato *A*), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di dare mandato al presidente affinché il bilancio preventivo così variato e prorogato sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

di dare mandato al dott. Lucio Tassini nella sua posizione di responsabile dell'ufficio provvisorio amministrazione e personale per le azioni a seguire.

Milano, 26 giugno 1997

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

BILANCIO PREVENTIVO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER IL PERIODO 11 NOVEMBRE 1996-31 DICEMBRE 1997

(Variazione e proroga del bilancio preventivo 11 novembre 1996–30 giugno 1997 predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza, e la regolazione dei servizi di pubblica utilità)

26 giugno 1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
			TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
			Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Categoria II - Trasferimenti	22.000.000.000	0	3.500.000.000	18.500.000.000
			Categoria III - Redditi patrimoniali	0	180.000.000	0	180.000.000
			Categoria IV - Entrate diverse	0	20.000.000	0	20.000.000
			TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI	**22.000.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**18.700.000.000**
			TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0**	**0**	**0**	**0**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**22.000.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**18.700.000.000**
			TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**1.250.000.000**	**0**	**0**	**1.250.000.000**
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**23.250.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**19.950.000.000**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
			TITOLO I SPESE CORRENTI				
			Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.500.000.000	500.000.000	0	2.000.000.000
			Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	7.200.000.000	400.000.000	300.000.000	7.300.000.000
			Categoria III - Spese per personale in quiescenza	500.000.000	100.000.000	0	600.000.000
			Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	7.050.000.000	1.600.000.000	1.050.000.000	7.600.000.000
			Categoria V - Trasferimenti	0	0	0	0
			Categoria VI - Somme non attribuibili	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0
			TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	**20.250.000.000**	**2.600.000.000**	**5.350.000.000**	**17.500.000.000**
			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.750.000.000**	**0**	**550.000.000**	**1.200.000.000**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**22.000.000.000**	**2.600.000.000**	**5.900.000.000**	**18.700.000.000**
			TITOLO III SPESE E PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**1.250.000.000**	**0**	**0**	**1.250.000.000**
			TOTALE GENERALE SPESE	**23.250.000.000**	**2.600.000.000**	**5.900.000.000**	**19.950.000.000**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità (legge 481)	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	20.000.000.000	0	1.500.000.000	18.500.000.000
			Totale categoria II	22.000.000.000	0	3.500.000.000	18.500.000.000
	III		Redditi patrimoniali				
		102	Interessi attivi	0	180.000.000	0	180.000.000
			Totale categoria III	0	180.000.000	0	180.000.000
	IV		Entrate diverse				
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	0	20.000.000	0	20.000.000
			Totale categoria IV	0	20.000.000	0	20.000.000
			TOTALE TITOLO I	**22.000.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**18.700.000.000**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	**0**	**0**	**0**	**0**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**22.000.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**18.700.000.000**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		105	Recupero anticipazioni al cassiere	250.000.000	0	0	250.000.000

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
			Totale categoria VII	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000
			TOTALE TITOLO III	**1.250.000.000**	**0**	**0**	**1.250.000.000**
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**23.250.000.000**	**200.000.000**	**3.500.000.000**	**19.950.000.000**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.000.000.000	300.000.000	0	1.300.000.000
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	300.000.000	100.000.000	0	400.000.000
		112	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000
			Totale categoria I	1.500.000.000	500.000.000	0	2.000.000.000
	II		Personale in attività di servizio				
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	5.000.000.000	0	300.000.000	4.700.000.000
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	1.500.000.000	300.000.000	0	1.800.000.000
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	0	0	300.000.000
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	400.000.000	100.000.000	0	500.000.000
			/				
			Totale categoria II	7.200.000.000	400.000.000	300.000.000	7.300.000.000

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
	III		Personale in quiescenza				
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	500.000.000	100.000.000	0	600.000.000
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni				
			Totale categoria III	500.000.000	100.000.000	0	600.000.000
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto)	500.000.000	100.000.000	0	600.000.000
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	700.000.000	0	0	700.000.000
		132	Canoni di locazione	500.000.000	150.000.000	0	650.000.000
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi Informatici	600.000.000	400.000.000	0	1.000.000.000
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	600.000.000	0	350.000.000	250.000.000
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	350.000.000	0	50.000.000	300.000.000

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	300.000.000	0	150.000.000	150.000.000
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	200.000.000	110.000.000	0	310.000.000
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400.000.000	0		400.000.000
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	350.000.000	0	50.000.000	300.000.000
		140	Spese casuali	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
		141	Spese di rappresentanza	250.000.000	0	50.000.000	200.000.000
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	200.000.000	0	100.000.000	100.000.000
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000.000	30.000.000	0	230.000.000
		144	Vigilanza locali	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa	200.000.000	0	150.000.000	50.000.000
		146	Premi di assicurazioni diversi	300.000.000	0	50.000.000	250.000.000
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi	1.000.000.000	800.000.000		1.800.000.000
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	200.000.000	0	0	200.000.000

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
		149	Spese bancarie	0	10.000.000	0	10.000.000
					0	0	
			Totale categoria IV	7.050.000.000	1.600.000.000	1.050.000.000	7.600.000.000
	V		Trasferimenti	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		160	Fondo di riserva	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0
			Totale categoria VI	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0
			TOTALE TITOLO I	**20.250.000.000**	**2.600.000.000**	**5.350.000.000**	**17.500.000.000**
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	400.000.000	0	400.000.000	0
			Totale categoria VII	400.000.000	0	400.000.000	0

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la Biblioteca	200.000.000	0	0	200.000.000
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità				
			Spese per opere di ripristino e trasformazione	150.000.000	0	150.000.000	0
			Totale categioria VIII	1.350.000.000	0	150.000.000	1.200.000.000
			TOTALE TITOLO II	1.750.000.000	0	550.000.000	1.200.000.000
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**22.000.000.000**	**2.600.000.000**	**5.900.000.000**	**18.700.000.000**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250.000.000	0	0	250.000.000

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRCA E IL GAS
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996/1997

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
			Totale categoria IX	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000
			TOTALE TITOLO III	**1.250.000.000**	**0**	**0**	**1.250.000.000**
			TOTALE GENERALE SPESE	**23.250.000.000**	**2.600.000.000**	**5.900.000.000**	**19.950.000.000**

97A8822

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992 che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XLIII, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 prot. n. 2097, relativa all'autonomia didattica - regime transitorio;

Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

All'elenco dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di economia viene aggiunto il seguente corso di diploma universitario:

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 84 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 85.

Nella facoltà di economia dell'Università degli studi di Messina, riordinata con decreto rettorale 21 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 1995, è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale in economia e amministrazione delle imprese.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Art. 86.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 87.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 88.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 85 sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma di cui al successivo art. 95;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 89.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di

laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 90.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 16 annualità, le prove idoneative richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 93) ed il colloquio finale.

Art. 91.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 92.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 90 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 93.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 90.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 94.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto concernente un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 95.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

Economia applicata;

Geografia economica;

Scienza delle finanze;

Storia economica.

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi;

Finanza aziendale;

Gestione informatica dei dati aziendali;

Marketing;

Organizzazione aziendale;

Programmazione e controllo;

Revisione aziendale;

Tecnica bancaria;

Tecnica industriale e commerciale;

Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro e della previdenza sociale;

Diritto del mercato finanziario;

Diritto fallimentare;

Diritto tributario.

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale;

Matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8906

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 contenente la tabella XV reltiva all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 1996 contenente modificazioni alla suddetta tabella XV;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 19 luglio 1996;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio universitario nazionale nel suddetto parere;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

L'attuale art. 126, relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 126.

Afferenza

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero).

Art. 127.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 128.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 129.

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 130.

Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve aver superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 131.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al ter-

mine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto di regola avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 132.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione alle direttive indicate nelle tabelle che seguono:

Primo biennio (comune ai tre indirizzi):

a) Insegnamenti di area pedagogica (5 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

pedagogia generale - M09A;
filosofia dell'educazione - M09A;
didattica generale - M09C;
storia della pedagogia - M09B;
storia della scuola e delle istituzioni educative - M09B.

b) Insegnamenti di area filosofica (3 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

filosofia teoretica - M07A;
storia della filosofia - M08A.

c) Insegnamenti di area psicologica (3 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

psicologia generale - M10A;
psicologia dello sviluppo - M11A;
psicologia sociale - M11B.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica (3 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

antropologia culturale - M05X;
sociologia - Q05A;
sociologia dell'educazione - Q05B.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca (2 semestralità o 1 annualità):

metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;
pedagogia sperimentale - M09F;
metodologia della ricerca pedagogica - M09A.

f) Insegnamenti di area storica (2 semestralità o 1 annualità):

storia medievale - M01X;
storia moderna - M02A;
storia contemporanea - M04X.

g) Lingua straniera (2 semestralità o 1 annualità):

lingua inglese - L18C;
lingua francese - L16B;
lingua spagnola - L17C;
lingua tedesca - L19B.

h) Corso di informatica (1 semestralità) - K05B.

i) Insegnamenti opzionali (2 semestralità o 1 annualità).

Secondo biennio (indirizzo insegnamenti di scienze dell'educazione):

a) Insegnamenti di area pedagogica (5 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva e equivalente):

didattica generale - M09C;
docimologia - M09F;
educazione comparata - M09B;
filosofia dell'educazione - M09A;
pedagogia speciale - M09E;
storia della pedagogia - M09B;
tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C.

b) Insegnamenti di area filosofica (7 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva e equivalente):

epistemologia delle scienze umane - M07B;
estetica - M07D;
filosofia del linguaggio - M07E;
filosofia della scienza - M07B;
filosofia morale - M07C;
filosofia teoretica - M07A;
logica - M07B;
storia della filosofia - M08A;
storia della filosofia antica - M08B;
storia della filosofia contemporanea - M08A;
storia della filosofia medievale - M08C;
storia della filosofia moderna - M08A.

c) Insegnamenti di area storica (3 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva e equivalente):

storia greca - L02A;
storia romana - L02A;
storia medievale - M01X;
storia moderna - M02A;
storia contemporanea - M04X.

Gli studenti scelgono n. 5 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente tra gli insegnamenti compresi tra le rimanenti aree (*d, e, f*):

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dello sviluppo - M11A;

psicologia generale - M10A;

psicologia sociale - M11B;

psicologia dell'educazione - M11A, oppure, psicopedagogia - M09A;

psicologia dinamica - M11D;

storia della psicologia - M10A.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;

sociologia - Q05A;

sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B

sociologia dell'educazione - Q05B;

sociologia della famiglia - Q05B;

sociologia dei processi culturali - Q05B;

storia del pensiero sociologico - Q05A.

f) Insegnamenti di area giuridica: istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X.

Secondo biennio (indirizzo educatori professionali):

a) Insegnamenti di area pedagogica (7 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

docimologia - M09F;

educazione comparata - M09B;

educazione degli adulti - M09A;

metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione - M09C;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09C;

pedagogia della marginalità e della devianza minorile - M09E;

pedagogia generale - M09A;

pedagogia interculturale - M09A;

pedagogia sociale - M09A;

pedagogia speciale - M09E;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione - M09A;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C.

b) Insegnamenti di area filosofica (2 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

bioetica - M07C;

estetica - M07D;

filosofia del linguaggio - M07E;

filosofia morale - M07C.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca (2 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

pedagogia sperimentale - M09F;

metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

modelli statistici per l'analisi e valutazione dei processi educativi - S03B.

Gli studenti scelgono n. 9 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente tra gli insegnamenti compresi tra le rimanenti aree (*d, e, f, g, h, i*):

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'handicap e della riabilitazione - M11A;

psicologia dello sviluppo - M11A;

psicologia sociale - M11B;

psicopatologia dello sviluppo - M11D;

psicologia dell'educazione - M11A, oppure, psicopedagogia - M09A;

psicologia dinamica - M11D;

psicopedagogia delle differenze individuali - M11A.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;

criminologia - Q05G;

sociologia dei processi culturali - Q05B;

sociologia dell'organizzazione - Q05C;

sociologia della famiglia - Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

igiene - F22A;

biologia generale - E02C;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica - E06A;

geriatria e gerontologia - F07A;

neuropsichiatria infantile - F19B;

pedagogia medica - F02X;

psichiatria - F11A.

g) Insegnamenti di area giuridica:

diritto dell'ambiente, *oppure,* legislazione dei beni culturali - N10X;

diritto della sicurezza sociale - N07X;

diritto regionale - N09X;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X;

legislazione minorile - N17X.

h) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

geografia culturale - M06A;

geografia regionale - M06A;

geografia umana - M06A;

ecologia - E03A;

educazione ambientale - M09C;

sociologia urbana e rurale - Q05D.

i) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle norme della cultura:

bibliografia e biblioteconomia - M13X;
documentazione - M12A;
filmologia - L26B;
letteratura russa contemporanea - L21B;
letteratura tedesca contemporanea - L19A;
letteratura francese contemporanea - L16A;
letteratura italiana - L12A;
letteratura inglese contemporanea - L18A;
letteratura per l'infanzia - M09D;
letteratura spagnola contemporanea - L17A;
letterature comparate - L12D;
linguistica generale - L09A;
metodologia dell'educazione musicale - L27B;
metodologia e critica dello spettacolo - L26A;
musicologia - L25D;
semiologia del cinema e degli audiovisivi - L26B;
storia del teatro e dello spettacolo - L26A;
storia dell'arte moderna - L25B;
storia della lingua italiana - L11A;
storia della musica moderna e contemporanea - L27B;
storia della scienza - M08E;
storia delle tecniche artistiche - L25D;
storia e critica del cinema - L26B.

Secondo biennio (indirizzo esperti nei processi di formazione):

a) Insegnamenti di area pedagogica (6 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

educazione comparata - M09B;
didattica generale - M09C;
educazione degli adulti - M09A;
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09C;
pedagogia interculturale - M09A;
pedagogia sociale - M09A;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C.

Gli studenti scelgono n. 5 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente tra gli insegnamenti delle seguenti aree *(b, c, d, g)*:

b) Insegnamenti di area filosofica:

etica sociale - M07C;
logica - M07B.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dei gruppi - M11b;
psicologia del lavoro - M11C;
psicologia dell'educazione - M11A, oppure, psicopedagogia - M09A;
psicologia dell'orientamento scolastico e professionale - M11C;
psicologia della formazione - M11B;
psicologia delle comunicazioni sociali - M11B;
psicologia sociale - M11B.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale - M05X;
sociologia dei processi culturali - Q05B;
sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;
sociologia del lavoro - Q05C.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca (3 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

metodologia della ricerca pedagogica - M09A;
metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi - S03B;
pedagogia sperimentale - M09F.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione (6 semestralità o corsi annuali e semestrali di durata complessiva equivalente):

economia e gestione dell'innovazione - P02B;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica - P01B;
formazione e politiche delle risorse umane - Q05B;
lingua francese - L16B;
lingua inglese - L18C;
lingua spagnola - L17C;
lingua tedesca - L19B;
organizzazione e gestione delle risorse umane - P02D;
psicologia delle organizzazioni - M11C;
sociologia dell'organizzazione - Q05C;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09B;
teoria dell'informazione - Q05B;
teoria e metodi della pianificazione sociale - Q05A;

g) Insegnamenti di area giuridica:

diritto amministrativo - N10X;
diritto del lavoro - N07X;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 17 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Comunicato relativo alle schede da adottarsi ai sensi della circolare n. 17 del 28 aprile 1988, riguardante il Fondo speciale per lo sviluppo delle attività cinematografiche, ex art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni

In applicazione della circolare ministeriale n. 17 del 28 aprile 1988 per il sovvenzionamento per il Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, ex art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si comunica che le istanze per l'attività dell'anno 1998 dovranno pervenire entro il 30 novembre p.v. al dipartimento dello spettacolo - ufficio II - Rip. II con allegata la seguente scheda compilata in tutte le sue parti.

ANNO 199_

(1 gennaio – 31 dicembre)

Fondo Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. Art. 45 Legge 4.11.1965 n. 1213.

Denominazione dell'Organismo:______________________________

____

La presente scheda, prodotta in due copie, debitamente compilata dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante, corredata da una relazione artistica (in duplice copia) firmata anche dal Direttore Artistico, nonché dall'istanza in bollo e dall'eventuale richiesta di acconto (in duplice copia). In caso di accoglimento dell'istanza, detta scheda dovrà essere completata con i dati consuntivi ed inviata assieme alla prescritta documentazione.

Relativamente all'attività sovvenzionata, non sono ammesse voci di spesa diverse da quelle indicate nella presente scheda.

L'istanza non sarà esaminata dalla Commissione Consultiva per il Cinema ove non sia stato presentato il consuntivo dell'anno precedente.

ORGANISMO DI PROMOZIONE
(ART. 45)

ANNO: ______________________________

DENOMINAZIONE: ______________________________

____

CODICE FISCALE: ______________________________

SEDE LEGALE: ______________________________ Tel: ______________

SEDE AMMINISTRATIVA: ______________________________ Tel: ______________

LEGALE RAPPRESENTANTE: ______________________________

DIRETTORE ARTISTICO: ______________________________

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: ______________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA (prevalente):...

Dati relativi all'attività

Denominazione

____

____

luogo della manifestazione ____

periodo di svolgimento ____

Preventivo: ____

Consuntivo: ____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. una scheda per ogni attività.

ENTRATE (*) (**)	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
1) Contributi Enti Locali:		
Regioni		
Provincia		
Comune		
....		
TOTALE 1)		
2) altri Enti o Istituzioni:		
Sponsor		
....		
TOTALE 2)		
3) Incassi: (da sbigliettamento)		
TOTALE 3)		
4) Proventi vari:		
TOTALE 4)		
TOTALE GENERALE (1+2+3+4)		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* Le entrate, con esclusione dell'intervento finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo, devono rappresentare almeno il 30% del totale delle uscite, salvo che per gli Enti Pubblici, gli Istituti Universitari ed per l'Attività Istituzionale degli Enti Previsti per Legge.

** La differenza tra bilancio consuntivo e bilancio preventivo non può essere superiore al 15%. In presenza di una maggiore differenza la sovvenzione assegnata sarà ridotta proporzionalmente, salvo per gli Enti Pubblici, gli Istituti Universitari e per l'Attività Istituzionale degli Enti Previsti per Legge.

DATI DI BILANCIO (USCITE) *		
1) SPESE GENERALI **	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
affitto uffici		
spese telefoniche		
spese postali		
altre utenze		
spese cancelleria e stampati		
assicurazioni		
interessi passivi relativi alla sovvenzione dell'anno di competenza		
2) PERSONALE AMMINISTRATIVO ***		
stipendi		
compensi		
TOTALE (1)		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* Tutte le spese a consuntivo devono essere comprovate con un elenco in cui siano indicate le fatture o altra documentazione equivalente dalla quale si rilevi il soggetto, l'oggetto, la data, la causale e le ritenute fiscali. Non sono ammesse note spese.

** Le spese generali ammissibili non possono essere superiori al 20% del totale delle uscite (salvo per le spese delle attività istituzionali degli Enti Previsti per Legge).

*** Con il limite del 20% del totale delle uscite. Per il personale non iscritto al libro paga indicare gli estremi del versamento fiscale emesso dal percettore della somma.

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
3) COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO		
4) SPESE DI RAPPRESENTANZA *		
viaggi (direttore o collaboratore)		
ristoranti		
alberghi		
5) SPESE D'OSPITALITA' **		
viaggi (x n. persone)		
ristoranti (x n. persone)		
alberghi (x n. persone)		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Spese connesse in via indiretta alla effettiva realizzazione dell'iniziativa con prevalenza dell'aspetto di pubbliche relazioni. Le spese di rappresentanza ammissibili sono connesse all'effettiva realizzazione dell'iniziativa e non possono superare (salvo che per gli Enti Pubblici, gli Istituti Universitari e per l'Attività Istituzionale degli Enti Previsti per Legge) il limite del 10% delle uscite totali e devono essere dimostrati con "elenco ospiti".

** Le spese di ospitalita' ammissibili (salvo che per gli Enti Pubblici, gli Istituti Universitari e per l'Attività Istituzionale degli Enti Previsti per Legge) sono connesse alla realizzazione dell'iniziativa e non possono superare il limite del 30% delle uscite totali e devono essere dimostrate con "elenco ospiti". Tale limite non si applica per le spese sostenute per l'ospitalità dei relatori dei convegni.

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
6) ATTIVITA' DI PROMOZIONE		
a) festival e rassegne: *		
compensi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
viaggi " " " "		
ristoranti " " " "		
alberghi " " " "		
affitto e allestimento spazi		
noleggio e trasporto pellicole		
spese tipografiche		
b) mostre: *		
compensi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
viaggi " " " "		
ristoranti " " " "		
alberghi " " " "		
affitto e allestimento spazi		
spese tipografiche		
c) editoria: *		
compensi per collaboratori a vario titolo		
viaggi " " "		
ristoranti " " "		
alberghi " " "		
spese tipografiche		

d) convegni: *		
compensi per collaboratori a vario titolo		
viaggi " " "		
ristoranti " " "		
alberghi " " "		
affitto e allestimento sede		
spese tipografiche		
compenso relatori (x n. persone)		
e) premi: *		
affitto e allestimento spazi		
costo premio		
7) PUBBLICITA' (suddivisa per ogni singola iniziativa)		
festival e rassegne		
mostre		
editoria		
convegni		
premi		
TOTALE		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* Tutte le spese devono essere connesse alla realizzazione delle manifestazioni.

DATI RIASSUNTIVI DI BILANCIO (1)		
USCITE		
1) Spese Generali		
2) Spese personale amministrativo		
3) Compenso Direttore Artistico		
4) Attività di rappresentanza		
5) Spese di Ospitalità		
6) Attività di Promozione		
7) Pubblicità		
TOTALE GENERALE		
ENTRATE		
1) Contributi Enti Locali		
2) Altri Enti o Istituzioni		
3) Incassi		
4) Proventi vari		
TOTALE GENERALE		
DEFICIT		
CONTRIBUTO ANNO PRECEDENTE		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....

Legale rappresentante del ....

dichiara sotto la propria responsabilità che:

- nulla è cambiato, rispetto a quanto in possesso dall'Amministrazione, circa l'atto costitutivo, statuto ed elenco soci (in caso di variazioni è necessario produrre gli atti relativi). (1)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (2)

(1) Solo per gli organismi che abbiano già presentato tali documenti nell'anno precedente.

(2) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AL CONSUNTIVO

Il sottoscritto
Legale rappresentante del

consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le spese trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e sono strettamente connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata;
- che le fatture e/o ricevute citate negli elenchi riepilogativi trovano riscontro in quelle originali – registrate nei libri contabili presso il domicilio fiscale (ove prescritti);
- che, "relativamente all'attività svolta nell'anno , sono stati assolti tutti gli obblighi previdenziali ed erariali previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
- che le spese di rappresentanza sono intervenute nell'esclusivo interesse dell'attività sovvenzionata;
- che gli interessi passivi esposti in bilancio si riferiscono esclusivamente alla gestione di competenza della sovvenzione ministeriale;
- che i contributi assegnati da Enti pubblici e da Organismi privati sono stati regolarmente iscritti in bilancio;
- che le spese generali sono commisurate – nella loro entità e specificità – al periodo dell'attività sovvenzionata;
- di impegnarsi a comunicare le eventuali, tardive deliberazioni o assegnazioni di contributi che non avessero potuto trovare la loro iscrizione in bilancio;
- che il codice fiscale e il domicilio fiscale dell'Associazione sono i seguenti:
- che sceglie – come modalità di pagamento della sovvenzione – una delle seguenti forme:

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

1. accreditamento in c/c bancario (intestato al beneficiario della sovvenzione) con l'indicazione del nome della Banca, del numero dell'Agenzia e del relativo indirizzo;
2. versamento in c/c postale intestato al beneficiario della sovvenzione con l'indicazione del numero di c/c e della Tesoreria Provinciale ove effettuare detto versamento;

- eventuale dichiarazione, qualora l'ente beneficiario della sovvenzione, oltre a non perseguire scopi di lucro (a norma di Statuto) non svolga alcuna attività commerciale o assimilabile a quella commerciale (non percependo introiti diversi dai contributi pubblici e/o privati), firmata dal legale rappresentante dell'Ente, con conseguente richiesta di non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto di cui agli artt. 28 e 29, ultimo comma del D.P.R. n. 600/73.

(Nel caso di Enti Pubblici, di cui al 1° comma dell'art. 40 della legge 30/3/1981 n.119, dovrà essere, invece, indicato il numero del conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale competente).
Eventuali cessioni della sovvenzione, o modifiche della modalità di pagamento già comunicata, presuppongono la revoca della modalità prescelta solo qualora l'Ufficio non abbia già provveduto all'emissione del mandato di pagamento. E' necessario, pertanto, darne tempestiva comunicazione agli Uffici.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma autenticata a norma della legge
4/1/1968 n. 15)

97A8851

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, firmato a Roma il 7 giugno 1993.

Il giorno 16 ottobre 1997 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, firmato a Roma il 7 giugno 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 1997, n. 191, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997.

In conformità con l'art. 28, il trattato è entrato in vigore il giorno 16 ottobre 1997.

97A8823

Rilascio di exequatur

In data 16 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al prof. Giorgio Bernini, console generale onorario della Repubblica di Singapore a Roma.

In data 16 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al prof. Guido Bastianelli, console onorario della Repubblica dello Yemen a Firenze.

In data 7 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ahmet Aksel Ulker, console generale della Repubblica di Turchia a Milano.

In data 23 settembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Tetsuro Miyata, console generale del Giappone a Milano.

In data 16 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohamed Salah Moumni, console della Repubblica tunisina a Napoli.

In data 16 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Kunz console generale della Repubblica d'Austria a Milano.

97A8824

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 novembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1690,20
ECU	1935,45
Marco tedesco	979,66
Franco francese	292,61
Lira sterlina	2857,28
Fiorino olandese	869,09
Franco belga	47,494
Peseta spagnola	11,601
Corona danese	257,40
Lira irlandese	2548,15
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,595
Dollaro canadese	1208,41
Yen giapponese	13,720
Franco svizzero	1200,85
Scellino austriaco	139,18
Corona norvegese	239,97
Corona svedese	224,36
Marco finlandese	325,31
Dollaro australiano	11,81,11

97A8990

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1996

Si comunica che il CIPE nella seduta del 25 settembre 1997 ha approvato la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1996.

97A8929

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 0 9 7 *

L. 1.500